

TI_GERICHTE 52.1997.221 vom 10. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.221

FR: TI_GERICHTE 52.1997.221 du 10 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.221 del 10 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 25

giugno 1928 il Governo ha delegato al dipartimento delle istituzioni la competenza di approvare i conti contemplati all'art. 9 LCint: delega che si deduce parimenti dal testo dell'art. 9 cpv. 1 1.a frase RLCint. La relativa decisione é, al riguardo, preliminarmente suscettibile di reclamo al dipartimento medesimo (cfr. l'allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e successive modifiche, messo in relazione con gli art. da 4 a 7 del regolamento medesimo). Contro la decisione su reclamo é successivamente dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; 55 cpv. 1 PAm). 2.2. L'art. 33 ROD di _____, dal marginale "aumenti straordinari dei limiti di stipendio", stabilisce quanto segue: "Ai dipendenti particolarmente meritevoli il municipio può: a) aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10 % oltre i limiti stabiliti dall'art. 31. b) accordare una gratificazione straordinaria compresa tra il 2 % e il 5 % dello stipendio annuo, non assicurabile a casse pensioni, oppure da 4 a 10 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono. c) concedere l'anticipo di uno o più aumenti annuali." Questa disposizione coincide con l'art. 7a cpv. 1 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip). 3. 3.1. Il comune ticinese fruisce di autonomia nella fissazione dello stipendio del segretario comunale e, più in generale, dei suoi impiegati: lo ha accertato anche il Tribunale federale al consid. 3 del giudizio 13 febbraio 1996 relativo all'approvazione del ROD di _____. Il consiglio comunale di quel comune aveva pertanto anche la facoltà di riconoscere, in sede di preventivo, a favore del segretario e dell'operaio comunali l'aumento straordinario di stipendio del 5% rispettivamente 9,2% rispetto al massimo stabilito all'art. 31 ROD proposto dal municipio in applicazione dell'art. 33 ROD. Dipartimento e Consiglio di Stato hanno tuttavia mortificato detta prerogativa nel contesto dell'approvazione di detti conti: approvazione indispensabile per quei comuni che chiedono l'aiuto del fondo di compensazione per la copertura del fabbisogno. 3.2. L'art. 9 LCint, che sancisce il diritto del Consiglio di Stato di approvare i preventivi, i consuntivi e le deliberazioni concernenti le spese straordinarie dei comuni che richiedono l'intervento del fondo di compensazione per la copertura del fabbisogno ai sensi dell'art. 7 LCint, limita - legittimamente (cfr. l'art. 1 LOC) - l'autonomia del comune richiedente quell'intervento. Questa limitazione, nella misura in cui affianca al Legislativo comunale un organo decisionale superiore, assume anche un chiaro significato politico (cfr. il messaggio 13 febbraio 1979, in RVGC, sess. ordinaria autunnale 1979, vol. 1, pag. 282). A tal punto che il messaggio governativo

nemmeno prevedeva la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa materia. La competenza istituita all'art. 13 LCint, proposta dalla commissione speciale per la compensazione intercomunale, è nondimeno stata introdotta dal Gran Consiglio, dopo aver accantonato una proposta tendente all'attribuzione della competenza a conoscere le contestazioni in questa materia al Parlamento stesso (che, secondo il direttore del dipartimento delle finanze, presentava "l'enorme svantaggio di una inevitabile inerzia" : cfr. RVGC cit., pag. 205), con

E. 27

voti contro 23 andati alla proposta di stralcio del progetto licenziato dalla commissione, contrari i gruppi liberale e socialista proprio a causa del carattere politico delle decisioni rese in questa materia (cfr. per il complesso della discussione relativa all'introduzione dell'art. 12 LCint: RVGC cit., pagg. da 203 a 207). 3.3. Il quadro legale istituito attraverso l'art. 9 LCint, che non definisce nel dettaglio e tantomeno limita l'estensione della competenza di verifica e di approvazione del Consiglio di Stato relativamente ai conti ed alle deliberazioni del Legislativo comunale concernenti spese straordinarie, conduce a riconoscere a favore del Governo un esteso potere d'apprezzamento a tal fine: prerogativa che, di riflesso, limita il potere cognitivo di questo Tribunale alle sole ipotesi di abuso od eccesso nel suo esercizio (art. 61 PAmM). Corroborata questa conclusione la circostanza, peraltro già ampiamente illustrata al considerando 3.2. del precedente giudizio 13 novembre 1996, secondo cui il diniego di approvazione dei conti rientra nelle facoltà dell'autorità cantonale ("può"), una volta accertato che essi eccedono i bisogni del comune (art. 9 cpv. 1 2.a frase LCint); questa "può" in seguito decidere secondo il suo apprezzamento se rinviarli al comune per nuova approvazione oppure rettificarli d'ufficio (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint). Come dire che una decisione in merito poggia sull'esercizio del potere d'apprezzamento da svolgere a più riprese da parte dell'autorità decidente. Presupposto preliminare e fondamentale, da determinare attraverso detto esercizio, risulta comunque essere l'avverarsi di un eccesso nei bisogni del comune (cfr. art. 9 cpv. 1 2.a frase RLCint). 3.4. Nel concreto caso il dipartimento ed il Consiglio di Stato hanno giustificato lo stralcio del riconoscimento di un aumento straordinario di stipendio a favore di segretario ed operaio comunali facendo riferimento, in generale, alla necessità di un sempre maggior rigore nel contenimento della spesa pubblica ed al preoccupante aumento del fabbisogno da coprire attraverso il fondo compensazione ordinaria conseguente al degrado della situazione economica globale dei comuni ticinesi. Per quanto concerne specificatamente il comune ricorrente le autorità inferiori hanno rilevato il sufficiente livello di stipendio dei dipendenti in esame ed inoltre, in subordine, il fatto che il riconoscimento dell'aumento in discussione permette di eludere la retrocessione della classificazione degli stessi operata in sede di approvazione del ROD, culminata con la sentenza del Tribunale federale 13 febbraio 1996. Trattasi di motivazioni pertinenti, legittime che vengono tutelate ed anzi pienamente condivise da parte del Tribunale amministrativo. A maggior ragione in un momento in cui gli enti pubblici a tutti i livelli si accingono a considerare, se non hanno già messo in atto, il procedimento inverso, ovvero la riduzione degli stipendi, per risanare le loro finanze. Invano il comune ricorrente tenta di minimizzare la portata della spesa, accennando anche al fatto che trattasi di gratificazione straordinaria (ma affrettandosi tuttavia a soggiungere, con un certo coraggio, di aver deciso di accordarla anche per il 1997!): viste le percentuali in gioco (del 5% pieno per il segretario e di oltre il 9% per l'operaio rispetto ai limiti massimi di stipendio ancorati all'art. 31 ROD, già aggiornati oltretutto al 1 gennaio 1996) può invece trattarsi esclusivamente di un aumento di stipendio (in principio) permanente ai

sensi dell'art. 33 lett. a ROD, la gratificazione straordinaria prevista alla lettera b della stessa disposizione potendo muoversi solo entro il 2% ed il 5% dello stipendio annuo. La decisione di considerare eccessiva e pertanto di stralciare la spesa derivante per il comune di _____ dal riconoscimento dei menzionati aumenti straordinari di stipendio resiste dunque alla critica del comune. In ogni caso essa non integra gli estremi dell'abuso o dell'eccesso del potere di apprezzamento di cui dipartimento e Governo disponevano a tal fine. Venendo a mancare il necessario sostegno finanziario esterno per il tramite del fondo di compensazione viene di conseguenza cadere la possibilità per il comune di far capo al riconoscimento degli aumenti di stipendio prospettati a favore dei due menzionati dipendenti. E questo senza che la sua autonomia possa essere considerata lesa: é semplicemente limitata in maniera legittima. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto, senza nemmeno dover verificare se il ricorrente abbia anche disatteso, sotto l'aspetto formale, l'art. 16 Losc, che obbliga i comuni che fanno capo all'aiuto compensativo giusta l'art. 7 LCint di chiedere la preventiva autorizzazione del Governo per poter prevedere condizioni retributive superiori a quelle sancite dalla Losc stessa. 5. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. da 7 a 9, 12 LCint, 9 RLCint, 4, 18, 28, 31, 56, 61, 62, 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del comune di _____. 3. Intimazione a: _____, Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.